

N. 00314/2007 REG.ORD.

N. 00356/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 356 del 2007, proposto da:

C.V. M. Quale Genitore Esercente La Patria Potestà Sul Figlio Minore, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Di Pardo, Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo in Campobasso, via Garibaldi, N. 33; e la madre del minore XXXXX

contro

Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Ufficio Scolastico Provinciale di Isernia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Tecnico Industriale Itis "E. Mattei" di Isernia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124; Centro Servizi Amministrativi Prov. di Isernia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. 5482 del 20.07.07 con la quale l'Ufficio Scolastico per la provincia di Isernia ha proceduto all'assegnazione delle ore di sostegno assegnando al minore XXXXXX n. 13,5 ore settimanali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ufficio Scolastico Regionale del Molise;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ufficio Scolastico Provinciale di Isernia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Istituto Tecnico Industriale Itis "E. Mattei" di Isernia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29/08/2007 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la decisione di limitare ad appena 13,5 ore settimanali il sostegno in favore del figlio del ricorrente, contenuta nel provvedimento impugnato, peraltro sfornita di alcuna motivazione a supporto, sia del tutto illogica ed in contrasto con le indicazioni provenienti da medici specialisti, che lo tengono in cura, circa la diagnosi e gli interventi suggeriti (in particolare: insegnamento individualizzato con rapporto 1/1);

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29/08/2007 con l'intervento dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO